

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 071/CGF
(2012/2013)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 018/CGF– RIUNIONE DEL 31 LUGLIO 2012

I COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Alfredo Maria Becchetti, Avv. Gianfranco Iadecola, Dott. Franco Massi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1) **RICORSO DELL'U.S. SANREMESE CALCIO 1904 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**
- **INIBIZIONE PER ANNI 5 AL SIG. DEL GRATTA MARCO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ) CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN OGNI RANGO E CATEGORIA DELLA F.I.G.C.;**
 - **INIBIZIONE PER ANNI 4 AL SIG. DEL GRATTA RICCARDO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ);**
 - **PUNTI 15 DI PENALIZZAZIONE ALLA RECLAMANTE DA SCONTARE IN UN PROSSIMO CAMPIONATO IN CUI LA SOCIETÀ DOVESSE EVENTUALMENTE ISCRIVERSI E AMMENDA DI € 25.000,00, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA E DIRETTA, EX ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. PER LE CONDOTTE ASCRITTE AGLI ALLORA PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE,**
- INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 4663/1139 PF10-11/AM/MA DEL 20.1.2012** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 22.3.2012)

Con ricorso in data 27.3.2012 la U.S. Sanremese Calcio 1904 S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore sig. Glauco Ferrara, per sé e per i suoi tesserati sigg.ri Del Gratta Marco e Del Gratta Riccardo, ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 75/CDN del 22.3.2012, con la quale - in relazione all'addebito di violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. per gravi minacce poste in essere nei confronti dei calciatori Matteo Perelli Travaglia, Paolo Petruzzelli e Roberto Carlos Sosa al fine di costringerli ad una forzata risoluzione dei rispettivi contratti - veniva irrogata al signor Del Gratta Riccardo la sanzione di anni 4 di inibizione ed al signor Del Gratta Marco la sanzione della inibizione per anni 5 con preclusione alla permanenza in ogni rango o categoria della F.I.G.C., venendo altresì applicata, alla U.S. Sanremese 1904 S.r.l., a titolo di responsabilità oggettiva e diretta, la sanzione di 15 punti di penalizzazione, da scontare in eventuale prossimo campionato, oltre all'ammenda di €25.000,00.

Deduce l'appellante che l'addebito per cui v'è stata condanna - e che investirebbe due inesistenti episodi di minacce, l'uno accaduto il 19.10.2010 e relativo ai calciatori Perelli e Petruzzelli, e l'altro del 16.10.2010, relativo al Sosa - risulta, in realtà, del tutto sprovvisto di idonea base probatoria.

Si afferma, al riguardo, in particolare:

- che la condotta dei soggetti cui i dirigenti incolpati avrebbero commissionato l'azione intimidatrice al fine più sopra indicato, non sarebbe stata affatto tale, tant'è che il Perelli ed il

Petruzzelli non ne risultarono minimamente turbati e non lasciarono la società immediatamente, ma solo dopo aver ottenuto “buone uscite” economicamente molto vantaggiose. Lo stesso Sosa aveva mantenuto in Sanremo il proprio domicilio (e la sua famiglia ebbe a restarvi sino al giugno del 2011), avendo il medesimo trattato in assoluta libertà le condizioni della rescissione contrattuale;

- che non poteva meritare credito il riferimento del signor Ventre che aveva indicato quale mandante della condotta minacciosa - da lui e dal cugino Nichi Trezza realizzata nei confronti dei calciatori - il signor Marco Del Gratta, il quale lo avrebbe incaricato di fare loro paura e di indurli ad andarsene, e ciò attesa la non rassicurante personalità dello stesso (Ventre), soggetto pluripregiudicato. Il Ventre, in realtà, che era addentro alle vicende della società, aveva agito fondatamente perseguendo un proprio piano di ritorno economico, tant'è che aveva avuto a dire al Marco Del Gratta di dare a lui il denaro dovuto al calciatore Sosa.

Si censura, da ultimo, quale eccessivo ed esorbitante, il regime sanzionatorio applicato, e ciò specialmente nei riguardi del Riccardo Del Gratta, della cui partecipazione ai fatti non sussisterebbe in effetti prova alcuna, essendo anzi emerso che questi, allorchè aveva appreso dai calciatori delle minacce ricevute, li aveva persino immediatamente sollecitati a recarsi a denunciare il fatto alle Autorità di Polizia.

Sembra alla Corte decidente che le doglianze relative alla avvenuta affermazione di responsabilità nei confronti del signor Marco Del Gratta siano prive di fondamento, laddove parzialmente accoglibili risultino quelle riguardanti la condanna siccome pronunciata rispetto al Riccardo Del Gratta.

Quanto alla prima delle due posizioni, i rilievi dell'appellante non scalfiscono il tessuto probatorio su cui è stata basata la decisione ricognitiva di colpevolezza -in relazione alla condotta contestata adottata dal primo Giudice.

E' invero emerso, dalle dichiarazioni dei calciatori Petruzzelli e Perelli, che nelle occasioni temporali indicate in imputazione essi furono destinatari di sollecitazioni, formulate con evidente atteggiamento intimidatorio, perché rescindessero il rapporto con la Sanremese.

Allo stesso modo è risultato dalle dichiarazioni del signor Ciamaritaro, dirigente della società appena menzionata -il quale lo ebbe ad apprendere direttamente dal calciatore Sosa -, che analogo gesto minaccioso (attuato anzi con modalità più paurose, dato che era stata impiegata verosimilmente un'arma) era stato praticato nei confronti del calciatore appena citato, cui era stato intimato persino di lasciare la città di Sanremo.

La riferibilità al presidente pro tempore della società Sanremese, signor Marco Del Gratta, di tali comportamenti illeciti, scaturisce, univocamente ed espressamente, dalle dichiarazioni rese dal già indicato signor Ventre, il quale ha rappresentato di avere ricevuto esplicito incarico dal Marco Del Gratta, con cui aveva un rapporto di pregressa conoscenza, di “fare paura” ai due calciatori Petruzzelli e Perelli, con cui la società aveva dei problemi e che voleva mandare via, al fine di indurli a troncare il loro rapporto contrattuale con la società medesima. Il Ventre ha aggiunto di avere dato esecuzione al mandato ricevuto, avvalendosi del contributo del - già menzionato - Trezza, precisando che il Del Gratta aveva poi incaricato proprio quest'ultimo per mettere in atto analoga minaccia nei confronti del Sosa, ciò che pure era avvenuto.

La Corte ritiene che la “chiamata in correità” del Ventre nei confronti del Marco Del Gratta debba ritenersi attendibile, e ciò per la ragione fondamentale che il Ventre non possedeva alcuna ragione personale, e comunque autonoma, per avviare iniziative intimidatorie - come quelle attuate - verso gli indicati calciatori.

Ad un tale elemento di riscontro logico, un altro se ne aggiunge, il quale consiste nella circostanza che effettivamente in quello stesso lasso temporale v'erano state azioni ed iniziative della società dirette ad ottenere l'adesione alla rescissione del contratto dai calciatori di cui si tratta, che erano stati, ad esempio - e tra l'altro (come meglio si dirà più innanzi) -, repentinamente sollecitati a lasciare l'alloggio che occupavano e che apparteneva alla società (in tale senso hanno riferito sia il Petruzzelli che il Perelli).

Va solo aggiunto che, anche attesa la caratura delinquenziale dell'autore delle minacce (e, a quanto pare, di chi lo coadiuvò, ossia del Trezza, che non si sarebbe peritato dall'usare un'arma nei confronti del Sosa), non pare discutibile la capacità intimidatoria delle stesse.

Quanto alla posizione del Riccardo Del Gratta, va riconosciuto che manca una dimostrazione probatoria plausibile del suo coinvolgimento nel commissionamento delle minacce verso i calciatori (non potendo essa trarsi dal semplice fatto di essere il genitore del Marco Del Gratta), deponendo anzi - sul piano logico - in senso contrario la circostanza che, effettivamente, il Riccardo Del Gratta, appena avuta informazione dei gesti di intimidazione posti in essere, aveva sollecitato i calciatori a rivolgersi alle Autorità competenti per la denuncia dell'occorso.

Nè potrebbe sostenersi, a suo carico, un difetto di vigilanza, attesa la immaginabile "riservatezza" del mandato conferito al Ventre dal figlio Marco e, quindi, la non facile ed immediata percepibilità di tale condotta.

Epperaltro non può sfuggire, soprattutto alla luce delle dichiarazioni rese dal Petruzzelli e dal Perelli, come proprio il Riccardo Del Gratta, ancor prima dei gesti espressamente intimidatori subiti, avesse da parte sua minacciati i due calciatori di metterli "fuori rosa" e sospendere "vitto ed alloggio" e stipendio mensile, se non avessero aderito alla rescissione consensuale del contratto con la Sanremese.

Da ciò deriva che anche l'incolpato in questione ebbe a rendersi responsabile della violazione contestata, sia pure attraverso un comportamento che va valutato in termini di rilevantemente minore gravità rispetto a quello osservato dal figlio Marco.

Inalterato rimane il trattamento sanzionatorio riservato alla Società.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Sanremese Calcio 1904 S.r.l. di Sanremo (Imperia), riduce la sanzione inflitta al sig. Del Gratta Riccardo a mesi 6 di inibizione.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'U.S. SIRACUSA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 8 ED AMMENDA DI € 2.500,00 AL SIG. MAUCERI MARCO, CONSIGLIERE DELEGATO DELLA SOCIETÀ;

- AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO DIRIGENTE DELEGATO INFLITTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE NORMATIVA STATALE VIGENTE IN RELAZIONE AGLI ARTT.12, COMMA, 2, E 1, COMMA 1, C.G.S. - NOTA 6210/498 PF11-12/AM/MA DEL 12.3.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 94/CDN dell'8.5.2012)

Con preannuncio di reclamo del 10.5.2012 l'U.S. Siracusa S.r.l. impugnava l'epigrafata decisione della Commissione Disciplinare Nazionale.

Di seguito, in sintesi, i fatti.

In occasione della gara Siracusa/Barletta prevista per il giorno 20.11.2011, i dirigenti del Barletta Calcio presentavano alla società ospitante, in data 27.10.2011, una richiesta per permettere a 50 tifosi – privi della tessera del tifoso – di assistere all'incontro suddetto; la Questura di Siracusa esprimeva parere negativo per mancanza dei requisiti di sicurezza dell'impianto vista l'impossibilità di destinare il settore ospiti ai tifosi privi della tessera del tifoso. Successivamente, con nota inviata a mezzo fax in data 19.11.2011, alle ore 12:52 (in ritardo di 52 minuti rispetto al termine fissato dalla società siciliana per presentare le richieste di titoli d'ingresso), il Segretario generale della società Barletta Calcio presentava alla società Siracusa una richiesta di accredito presso la tribuna centrale e vip per 30 persone segnalate come tesserati o parenti dei dirigenti della società pugliese. La società Siracusa rilasciava gli accrediti richiesti basandosi sui dati anagrafici forniti dalla società richiedente e soltanto dopo l'emissione dei titoli d'ingresso trasmetteva alle Autorità responsabili dell'ordine pubblico la lista con i nominativi; tutto ciò non consentiva all'Autorità preposta di accertare preventivamente l'esistenza di cause ostative all'emissione del titolo in favore dei nominativi segnalati.

Durante il corso della partita, il collaboratore della Procura Federale presente allo stadio notava che alcune delle persone entrate grazie all'accredito espongono bandiere e striscioni (alcuni

contro la tessera del tifoso) e innalzavano cori a sostegno del Barletta palesandosi come un gruppo di tifosi organizzati della stessa compagine.

Al termine della gara, gli uomini della DIGOS di Siracusa identificavano i suddetti tifosi (due dei quali risultavano destinatari di provvedimenti di DASPO scaduti soltanto da due giorni) e i dirigenti del Barletta Calcio presenti allo stadio.

A seguito di deferimento della Procura generale il Mauceri veniva punito dalla Commissione Disciplinare Nazionale con le sanzioni indicate in premessa per violazione delle norme fissate in materia di tessera del tifoso, mentre la società U.S. Siracusa S.r.l. veniva sanzionata, oltre che per le stesse violazioni ascritte ai dirigenti, anche per responsabilità oggettiva.

Istruito il reclamo e fissata la data dell'odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 28.5.2012, un'ampia memoria difensiva con la quale, sostanzialmente, si sosteneva che la presunta intempestività nella trasmissione della lista dei nominativi per gli accrediti era da imputarsi solo ed esclusivamente al tardivo invio della stessa da parte del club pugliese e non ad incuria o trascuratezza del sodalizio ospitante, che non aveva nessun obbligo di espletare alcun tipo di accertamento sui nominativi indicati giacché tale attività è di competenza delle Autorità di Polizia; l'unico onere gravante sulla società, peraltro perfettamente adempiuto, era quello di trasmettere le generalità delle persone accreditate fino ad un'ora prima della gara.

Si chiedeva la rimozione di ogni addebito e, soltanto in via estremamente gradata, una drastica riduzione delle misure punitive.

All'odierna camera di consiglio compariva, per essere sentito dal collegio ai sensi dell'articolo 37, comma 2, C.G.S., il rappresentante della Procura Federale, nella persona del Sostituto Procuratore Lorenzo Giua, che chiedeva la conferma della sentenza del Giudice di prime cure,

La Corte visto il decreto legge 8.2.2007, n. 8, articolo 9, comma 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;

- visto il decreto del Ministero dell'interno 15.8.2009, articolo 3, comma 5, disciplinante le modalità di accertamento, da parte delle questure, della sussistenza dei requisiti ostativi al rilascio di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive;

- tenuto conto che, in relazione allo svolgimento dei fatti come accertati in sede istruttoria, la sanzione pecuniaria irrogata dal giudice di prime cure appare eccessiva rispetto al minimo edittale;

- tenuto conto, altresì, che la società U.S. Siracusa S.r.l. non risulta essere stata, nel passato, destinataria di altre sanzioni sportive per le medesime violazioni;

- visto l'articolo 4, comma 1, C.G.S.;

accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Siracusa S.r.l. di Siracusa, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla società ad € 5.000,00.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELLA S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI 8 E AMMENDA DI €2.500,00 AL SIG. DOMENICO DAMATO, SEGRETARIO GENERALE DELLA SOCIETÀ;**
- **INIBIZIONE DI MESI 8 E AMMENDA DI €2.500,00 AL SIG. GIUSEPPE FALCONE, DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ;**
- **INIBIZIONE DI MESI 6 E AMMENDA DI € 2.500,00 AL SIG. RUGGIERO NAPOLETANO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ;**
- **AMMENDA DI € 25.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI DIRIGENTI E TESSERATI**

INFLITTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE NORMATIVA STATALE VIGENTE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, COMMA 1, E 1, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 6210/498 PF11-12/AM/MA DEL 12.3.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 94/CDN dell'8.5.2012)

Con preannuncio di reclamo del 10.5.2012 la S.S. Barletta Calcio S.r.l. impugnava l'epigrafata decisione della Commissione Disciplinare Nazionale.

Di seguito, in sintesi, i fatti.

In occasione della gara Siracusa/Barletta prevista per il giorno 20.11.2011, i dirigenti del Barletta Calcio presentavano alla società ospitante, in data 27.10.2011, una richiesta per permettere a 50 tifosi – privi della tessera del tifoso – di assistere all'incontro suddetto; la Questura di Siracusa esprimeva parere negativo per mancanza dei requisiti di sicurezza dell'impianto vista l'impossibilità di destinare il settore ospiti ai tifosi privi della tessera del tifoso. Successivamente, con nota inviata a mezzo fax in data 19.11.2011, alle ore 12:52 (in ritardo di 52 minuti rispetto al termine fissato dalla società siciliana per presentare le richieste di titoli d'ingresso), il Segretario generale della società Barletta Calcio presentava alla società Siracusa una richiesta di accredito presso la tribuna centrale e vip per 30 persone segnalate come tesserati o parenti dei dirigenti della società pugliese. La società Siracusa rilasciava gli accrediti richiesti basandosi sui dati anagrafici forniti dalla società richiedente e soltanto dopo l'emissione dei titoli d'ingresso trasmetteva alle Autorità responsabili dell'ordine pubblico la lista con i nominativi; tutto ciò non consentiva all'Autorità preposta di accertare preventivamente l'esistenza di cause ostative all'emissione del titolo in favore dei nominativi segnalati.

Durante il corso della partita, il collaboratore della Procura Federale presente allo stadio notava che alcune delle persone entrate grazie all'accredito esponevano bandiere e striscioni (alcuni contro la tessera del tifoso) e innalzavano cori a sostegno del Barletta palesandosi come un gruppo di tifosi organizzati della stessa compagine.

Al termine della gara, gli uomini della DIGOS di Siracusa identificavano i suddetti tifosi (due dei quali risultavano destinatari di provvedimenti di DASPO scaduti soltanto da due giorni) e i dirigenti del Barletta Calcio presenti allo stadio.

A seguito di deferimento della Procura generale gli odierni ricorrenti venivano puniti dalla Commissione Disciplinare Nazionale con le sanzioni indicate in premessa.

Istruito il reclamo e fissata la data dell'odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 28.5.2012, un'ampia memoria difensiva con la quale, sostanzialmente, si sosteneva:

- l'assenza di un qualsiasi disegno criminoso messo in atto al fine di eludere le norme di legge giacché non esiste alcuna norma che impone alla società che gioca in trasferta di inviare la richiesta di accrediti entro le ore 12 del giorno prima della partita; l'unico termine da rispettare è quello – peraltro a carico della società ospitante e, comunque, ampiamente rispettato – di inviare la lista con i nominativi dei destinatari dei biglietti “al più tardi un'ora prima della gara”. Cade, pertanto, l'accusa di aver volutamente inviato in ritardo il fax con la richiesta di accrediti per impedire i controlli delle Autorità;

- la totale assenza di poteri o doveri di controllo sui nominativi per i quali vengono richiesti gli accrediti visto che i controlli spettano alle Autorità di Polizia. Il Siracusa aveva la facoltà di rifiutarsi di concedere gli accrediti e, al tempo stesso, aveva il dovere di trasmettere l'elenco con i nomi alla Questura e di attendere la risposta di quest'ultima prima di emettere i titoli di ingresso. Pertanto, ogni responsabilità sui fatti *de quibus* è interamente ed esclusivamente ascrivibile alle omissioni poste in essere dai dirigenti dell'U.S. Siracusa che si sono assunti ogni responsabilità in ordine all'ingresso allo stadio di soggetti non verificati;

- l'errata valutazione dei fatti, con la quale si vuol far passare per un gruppo di violenti tifosi organizzati un limitatissimo e pacifico numero di soggetti, fra i quali anche una bambina di 8 anni;

- l'inversione dell'onere della prova laddove si afferma che la società Barletta non è riuscita a trovare alcuna giustificazione circa la presenza di 19 soggetti presenti nella lista degli accrediti; in realtà spettava all'accusa provare che quei soggetti non avrebbero potuto accedere allo stadio;

- l'esistenza di un precedente giurisprudenziale in cui, per un caso identico a quello oggetto del presente ricorso, la Procura Federale aveva chiesto sanzioni notevolmente inferiori.

Si chiedeva, in via principale, l'annullamento delle sanzioni inflitte con la decisione di primo grado e, in via graduata, la riduzione delle stesse.

All'odierna camera di consiglio comparivano, per essere sentiti dal collegio ai sensi

dell'articolo 37, comma 2, C.G.S., il rappresentante della Procura Federale, nella persona del Sostituto Procuratore Lorenzo Giua, che chiedeva la conferma della sentenza del Giudice di prime cure, e l'Avv. Angelo Cascella, difensore della S.S. Barletta Calcio S.r.l., che confermava e ribadiva la tesi difensiva espressa in atti,

La Corte visto il decreto legge 8.2.2007, n. 8, articolo 8, comma 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;

- visto il combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, dell'articolo 4, comma 1 e dell'articolo 12, commi 1, 2 e 6, C.G.S.;

- considerato che – per un elementare principio generale di correttezza, desumibile anche dal citato articolo 1, comma 1, C.G.S. – la società che richiede accrediti per i propri tifosi o sostenitori deve rendersi garante dell'atteggiamento etico-sportivo degli stessi;

- tenuto, peraltro, conto dei precedenti giurisprudenziali maturati su casi analoghi, che vedono l'irrogazione di sanzioni pecuniarie più tenui;

accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Barletta Calcio S.r.l. di Barletta (Barletta-Andria-Trani), riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla società ad €5.000,00.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 24 ottobre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete